

Limiti e condizioni per un recupero al dibattimento della richiesta di applicazione pena rigettata in fase di udienza preliminare.

di **Luciano Padula**

Nel caso di procedimenti sottoposti al vaglio dell'udienza preliminare, la giurisprudenza si è interrogata sugli effettivi margini di riproponibilità, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, della richiesta di patteggiamento in precedenza rigettata dal GUP, con connessa emissione del decreto che dispone il giudizio.

Sul tema controverso si sono venuti nel tempo a delineare due contrapposti indirizzi interpretativi, orientandosi, talune pronunce, per la necessità di una istanza (ri)formulata in termini diversi rispetto a quella antecedente ed in quanto tale (davvero per oggetto) "nuova" (cfr., Cass. n. 21877/23; Cass. n. 42775/14; Cass. n. 20794/10, sulla scia di Corte Cost. n. 100/03 e n. 426/01) e, talune altre, per l'impossibilità di prescindere dalla mera reiterazione della "stessa" richiesta già presentata nella pregressa sede procedimentale (cfr., Cass. n. 14844/25; Cass. n. 27585/22; Cass. n. 41064/19).

Riteniamo che, per meglio comprendere la portata della problematica, sia bene muovere l'argomentare dal reticolato normativo di riferimento.

Ai sensi dell'art. 446 comma 1 c.p.p., *le parti - s'intende in ipotesi di contemplata celebrazione dell'udienza preliminare - possono formulare la richiesta prevista dall'articolo 444 comma 1 (solo) fino alla presentazione delle conclusioni di cui agli articoli 421 comma 3 e 422 comma 3 del codice di rito.*

In aggiunta, l'art. 448 comma 1 c.p.p., dopo aver statuito che...*nell'udienza preliminare...il giudice, se ricorrono le condizioni per accogliere la richiesta prevista dall'articolo 444 comma 1, pronuncia immediatamente sentenza, sancisce che, nel caso di...rigetto della richiesta da parte del giudice per le indagini preliminari, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può rinnovare la richiesta ed il giudice, se la ritiene fondata, pronuncia (allo stesso modo) immediatamente sentenza.*

Se così è, ovvero, se sono in forma espressa disciplinate soltanto le conseguenze - in termini di possibile rinnovazione della richiesta di applicazione della pena su accordo delle parti - del rigetto del patteggiamento pronunciato dal GUP, va da sé che, a rigore, mai potrebbe analogo rigetto ad opera del GUP giustificare una riproposizione, in limine litis, della dedotta istanza di rito speciale.

Ma, anche a volersi diversamente opinare, cioè interpretandosi l'omesso richiamo al (rigetto del) GUP come un lapsus calami del legislatore, dimentico

del fatto che non tutti i procedimenti penali patteggiabili sono assoggettati al regime della citazione diretta a giudizio (i.e., senza passaggio per l'udienza preliminare), appare arduo sostenere, per di più in via di un'interpretazione sistematica, la praticabilità, *prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado*, di un'istanza di applicazione pena ex art. 444 c.p.p. che si discosti per il suo contenuto dalla richiesta originaria in altra sede processuale (leggasi, *prima della presentazione delle conclusioni nell'udienza preliminare*) formulata e respinta.

Anzitutto, non è dirimente farsi leva sulla lettera del termine "*rinnovare*", giacché, persino sul piano etimologico, tale verbo, lungi dall'implicare il necessario aggancio ad una nuova richiesta, semplicemente evoca un ripetere, ovvero, un richiedere di nuovo.

Con un logico corollario. Rinnovare la richiesta di patteggiamento altro non significa che ripresentare la richiesta de qua dopo che una richiesta di tal fatta è già stata in precedenza e nel rispetto dei termini di legge formulata.

In buona sostanza, ripetendosi in una nuova fase lo stesso snodo processuale, la rinnovazione comporta (soltanto) la necessità di una nuova proceduralizzazione della solita - non superabile né sostituibile con altra diversa - istanza dell'imputato, per quanto corredata dal rinnovato consenso del Pubblico Ministero, consenso altrettanto necessario perché, onde non alterare la natura dell'istituto, non si può prescindere da un nuovo accordo (seppure meramente riproduttivo di quello raggiunto nella antecedente fase processuale) fra le parti interessate.

Le rassegnate conclusioni non mutano neppure ove si raffronti il disposto dell'art. 448 comma 1 c.p.p. con la (in apparenza) difforme formulazione letterale dell'art. 438 comma 6 ter c.p.p., diretto a disciplinare una situazione analoga nella diversa fattispecie del giudizio abbreviato.

E difatti, se è vero che la norma da ultimo citata stabilisce che, *in caso di rigetto della richiesta proposta all'udienza preliminare per definire il processo* (si) *allo stato degli atti* (ma) *subordinata(mente) ad una integrazione probatoria* (valutata) *necessaria ai fini della decisione*, *l'imputato può riproporre la richiesta prima dell'apertura del dibattimento ed il giudice, se ritiene ingiustificato il rigetto* (del GUP), *ammette il giudizio abbreviato*, è parimenti vero che l'utilizzo del verbo *riproporre* (in luogo del *rinnovare* impiegato nella corrispondente norma sul patteggiamento) non allude certo ad un diverso atteggiarsi della richiesta di parte.

Del resto, nell'affrontare lo specifico tema, anche la Corte Costituzionale (cfr., sentenza n. 169/03) richiama in modo indistinto le predette locuzioni, atteso che, a suo dire, il riproporre e/o il rinnovare la richiesta di giudizio abbreviato condizionato comunque implica la reiterazione della stessa istanza, o, se si preferisce, di una istanza con contenuto identico a quello della precedente richiesta rigettata in fase di udienza preliminare.

I fautori della tesi qui avversata si ricollegano poi alla ratio legis sottesa al dettato di cui all'art. 448 comma 1 c.p.p. per ricavarne un ulteriore argomento a loro favore.

Costoro, invero, sostengono che la "nuova" chance - nella sua massima e non limitata espressione contenutistica - da simile norma offerta per patteggiare troverebbe la propria ragion d'essere nell'esigenza di salvaguardare la funzione deflattiva del rito speciale, le prerogative delle parti, nonché, di garantire economia processuale, sempre dovendosi privilegiare alla celebrazione del dibattimento una immediata definizione del giudizio.

È però agevole controbattere che il pur apprezzabile ragionamento da subito perde pregio per non tenere contestualmente in debita considerazione la portata cogente e la contrapposta finalità del connesso art. 446 comma 1 c.p.p. Tale ultima disposizione fissa - per le ipotesi in cui è prevista l'udienza preliminare - un termine perentorio (cfr., antea) per l'eventuale opzione per il patteggiamento, avendo cioè le parti una sola finestra per aderire al rito alternativo di che trattasi.

Detto con altre parole, in siffatte evenienze, le parti, se intendono patteggiare, devono giocoforza farlo al momento opportuno davanti al GUP, senza poter attendere i provvedimenti conclusivi di cui all'art. 424 c.p.p. e, quindi, rimandare la scelta al dibattimento.

Ma vi è di più. Conseguentemente, le stesse parti nemmeno possono presentare in udienza preliminare richieste di applicazione pena pretestuose, in quanto tali, solo dirette ad eludere i termini di legge loro concessi ed a strumentalizzare il rito con l'unico obiettivo di ritardare il giudizio attraverso "nuove" similari richieste comunque presentabili prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

Il relativo sacrificio con la descritta preclusione imposto alle parti - si ribadisce, indotte ad anticipare le scelte processuali, ovvero, a (se del caso) patteggiare prima dell'esito dell'udienza preliminare - viene compensato da un sistema postumo di controllo (alias, sindacato giurisdizionale) in grado di restituire armonia all'impianto normativo oggetto di studio.

Si vuole dire che, se anche il GUP dovesse rigettare l'istanza di patteggiamento presentata dinanzi a lui, resta ferma, grazie al disposto dell'art. 448 comma 1 c.p.p., l'esperibilità successiva di una valutazione in verifica, da parte del Tribunale investito del fascicolo del dibattimento, sulla "stessa" istanza, o, il che non cambia, sulla nuova richiesta avente contenuto uguale a quello della pregressa istanza.

Per essere più precisi, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il giudice può essere chiamato - su verosimile iniziativa dell'imputato - a verificare la correttezza dell'operato precedente del GUP, controllando, in particolare, se sia o meno giustificato il rigetto formatosi sulla medesima e non modificata richiesta di applicazione pena concordata fra le parti.

Peraltro e a chiusura del cerchio, si tratta di una verifica del tutto analoga a quella che *il giudice* del tribunale può compiere, sempre ex art. 448 comma 1 c.p.p. (letteralmente, *nello stesso modo provvede*) - in questo caso, anche d'ufficio, laddove reputi necessaria al fine l'istruttoria - *dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o persino nel giudizio di impugnazione, quando ritiene comunque ingiustificato* (i.e., irragionevole) *il rigetto della richiesta* di applicazione pena ad opera del GUP.

In estrema sintesi, nonostante lo sbarramento temporale fissato dall'art. 446 comma 1 c.p.p., il rigetto disposto dal GUP non necessariamente implica una definitiva preclusione di accesso al rito speciale, ben potendo l'imputato coltivare la relativa ed immutata richiesta (in specie se egli tende, come unico obbiettivo, all'accoglimento dell'originaria istanza in quanto pregiudicato da qualsivoglia modifica di una richiesta già in sé la migliore possibile) sia prima che inizi il giudizio di merito, sia all'esito del suo svolgimento, sia, infine, nei successivi gradi cui pervenga il processo.

La strada a disposizione dell'imputato è perciò assai ampia, ma, al contempo, unidirezionale, di talché, qualora sia riproposta in limine litis una domanda di patteggiamento diversa (i.e., con variato oggetto) rispetto alla precedente respinta in fase di udienza preliminare, si profilerebbe per essa la inesorabile sorte di una dichiarazione di inammissibilità.